



Consiglio di Stato: la gestione dei rifiuti può essere affidata alla partecipata

Martedì 23/6/2020 - Scritto da: Mira Redazione - www.gruppomira.it

Tratto da Il Sole 24 ore – Quotidiano Enti Locali e PA del 16/6/2020

Con la **sentenza** n. 3895/2020, il Consiglio di Stato chiarisce le competenze dei Comuni ai quali spetta la gestione dei rifiuti urbani, compresa la disciplina delle modalità del servizio di raccolta e di trasporto, in mancanza della attivazione delle gestioni rifiuti degli Ato, seppure istituiti come nella Regione Lazio.

Negli appalti comunali, sulla scelta del Comune dell'impianto per lo smaltimento dei rifiuti non può intervenire la Regione che invece ha il potere di approvare il Piano rifiuti, dettare direttive e indirizzi, autorizzare anche deroghe.

Per queste ragioni i giudici hanno confermato la sentenza del Tar Lazio, ritenendo legittima la decisione di un Comune di affidare direttamente la gestione del servizio di smaltimento di propri rifiuti alla società pubblica di cui è socio (articolo 113, comma 4, lettera a) del Dlgs 267/2000). Nella fattispecie rilevavano come supporto motivazionale interessi economici e l'univocità di indirizzo operativo tra i soggetti legati da un rapporto di partecipazione nella società che gestiva l'impianto più distante.

È stata così riconosciuta l'autonomia e la competenza dell'ente comunale nella organizzazione del servizio che rientra, quale servizio di igiene urbana, nell'ambito dei servizi pubblici locali (articolo 112 del Dlgs 267/2000), con oggetto la produzione di beni e attività volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

L'articolo 182-bis del Dlgs 152/2006 ha definito i principi di autosufficienza e prossimità che obbligano alla programmazione e alla realizzazione entro la Regione di un sistema con una rete integrata di impianti in ambiti territoriali, idonea all'efficace ed effettivo trattamento dei rifiuti, e alla riduzione dei movimenti e dei trasporti dei rifiuti, nonché delle relative ripercussioni ambientali.

L'obiettivo è quello di assicurare la massima vicinanza possibile tra il luogo di ricezione del rifiuto e il luogo di produzione, e il conferimento e il trattamento dei rifiuti con priorità negli impianti locali, non necessariamente meno distanti.

I giudici hanno altresì sottolineato che l'amministrazione regionale non ha il potere di controllare il rispetto di prescrizioni normative sulla gestione dei rifiuti da parte dei Comuni, e in particolare l'osservanza del principio di prossimità territoriale. Semmai spetta alla Regione l'attività di cura e predisposizione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti, la vigilanza sulla gestione, garantita da informazioni sulla produzione, sulla percentuale di raccolta, sulle caratteristiche degli impianti e sulla capacità degli stessi.